



Comune di Aliano

Provincia di Matera

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2026.

OGGETTO: APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110 DELLA LEGGE N. 199 DEL 30 DICEMBRE 2025 (LEGGE DI BILANCIO 2026).

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **20,04**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Comunale **Rosa LANGONE**, con appositi avvisi notificati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, ai sensi degli artt. 40-41 del D.Lgs. 267/2000, in sessione **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** in **PRIMA** convocazione.

Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute di consiglio comunale da remoto, approvato con Deliberazione di C.C. n. 04 del 19.05.2022.

Completate le operazioni di collegamento, si procede all'appello.

Presente

All'adunanza risultano presenti, il Presidente consigliera Dr.ssa Rosa Langone SI *

e i seguenti Consiglieri:

Presente

Presente

2	DE LORENZO	Luigi (Sindaco)	SI	7	PINTO *	Marco Salvatore *	SI
3	COLAIACOVO	Francesco	SI	8	GRIMALDI	Vincenzo	SI
4	PEPE	Paolo Pio	SI	9	TRANI	Antonio	NO
5	FANELLI	Pasquale	NO	10	MIRAGLIA	Domenico	SI
6	MONTANO	Francesco	SI	---	-----	-----	----

* da remoto – Delibera C.C. n. 04 del 19.05.2022.

Assume la presidenza la consigliera **Rosa LANGONE**.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr.ssa Maria Rita VERGARI** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Il Presidente, constata che il numero di **8** Consiglieri presenti su **10** assegnati, rende legale e valida l'adunanza, trattandosi di **Prima** convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, quale punto n. **2** dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha confermato e ampliato la facoltà per gli Enti Locali di deliberare l'introduzione di misure di definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.;
- Tale normativa consente ai Comuni di disciplinare autonomamente, con apposito regolamento, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti tributari e patrimoniali, favorendo così il rientro spontaneo dei contribuenti e il miglioramento degli indici di riscossione dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- È obiettivo prioritario di questa Amministrazione ottimizzare la gestione dei residui attivi, depurando il bilancio da crediti di dubbia ed elevata anzianità e riducendo il contenzioso pendente;
- La complessità socio-economica del territorio richiede l'adozione di strumenti che contemperino il rigore finanziario con la sostenibilità sociale, specialmente per le fasce di popolazione più vulnerabili;

VISTO

l'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, che attribuisce ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

CONSIDERATO che la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, concede:

- la possibilità anche agli enti territoriali che effettuano la riscossione diretta delle proprie entrate ovvero che l'hanno affidata ai concessionari di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, di applicare la misura dei commi 102 e seguenti, permettendo ai debitori di estinguere i debiti risultanti da ingiunzioni fiscali e da accertamenti esecutivi, senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, di interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la possibilità di estinguere i debiti relativi alle ingiunzioni inerenti alle Violazioni al Codice della Strada senza corrispondere gli interessi e le maggiorazioni previste per legge;

CONSIDERATO inoltre che:

- il comune intende avvalersi dell'istituto di definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in accertamenti esecutivi o ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse entro il 31 dicembre 2025 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, emessi entro il 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione;
- la definizione agevolata consiste nell'estinguere i medesimi debiti senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora compresi quelli dovuti ai sensi del comma 802 dell'art. 1 della legge 160/2019 e le somme maturate a titolo di oneri, compresi quelli previsti dal comma 803 lettera a) della legge 160/2019, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione, nel rispetto rigoroso delle scadenze indicate nel regolamento di applicazione dell'istituto in commento;
- nel caso di debiti relativi a ingiunzioni inerenti alle Violazioni del Codice della Strada, non sono dovuti gli interessi e le maggiorazioni previste dalla legge;

RILEVATA, dalle risultanze amministrative agli atti degli uffici coinvolti nella gestione delle entrate definibili, la presenza di carichi di cui ai punti precedenti;

ESAMINATO il “**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI**” che si compone di n. 11 articoli, formulati in attuazione della potestà regolamentare del comune;

VISTI:

- l'articolo. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 il quale stabilisce che: *“I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.*
- il comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 30 dicembre 2025 il quale stabilisce: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato limitatamente alla facolta' prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi”.*

CONSIDERATO per quanto innanzi illustrato, si propone di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi 102 e seguenti della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, al fine di agevolare i debitori di somme iscritte nella fase coattiva gravati di significativi oneri accessori, in considerazione della attuale complessa situazione di difficoltà economica, tenuto conto altresì del beneficio che potrebbe derivare dall'incremento della performance di riscossione sui residui attivi.

VISTO il “**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI**”;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso del Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di che trattasi;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- La Legge n. 199 del 30 dicembre 2025;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge numero 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario, Verbale n. 9 espresso in data 28/07/2026, al Prot. n. 5085 del 28/07/2026;

Su proposta del Presidente, con votazione palese espressa ed ottenuta per alzata di mano, con il seguente esito:

- Presenti 8;
- Assenti 2;
- Favorevoli 8;
- Contrari 0;
- Astenuti 0;

D E L I B E R A

1. Per i motivi espressi in premessa di:

- **di avvalersi** della facoltà prevista dall'art. 1, commi 102 e seguenti della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025;
- **di adottare** il “**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI**”, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;

2. **di disporre** che, solo dopo l'approvazione in Consiglio Comunale, il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Aliano;

3. **di dare atto** che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15quinqies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, l'immediata esecutività della proposta, che ottiene il seguente risultato:

- Presenti 8;
- Assenti 2;
- Favorevoli 8;
- Contrari 0;
- Astenuti 0;

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267 del 2000

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to (Dr.ssa Rosa LANGONE)

La Segretaria Comunale
f.to (Dr.ssa Maria Rita VERGARI)

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs n. 267/2000).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile
f.to (Pino SCATTONE)

PARERE: favorevole in ordine alla Regolarità contabile (art. 49 – D.Lgs n. 267/2000).

Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile
f.to (Pino SCATTONE)

- Pubblicato all'albo on line il 03/08/2026 Reg. n. **660** per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 03/08/2026.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile
f.to (Pino SCATTONE)

Il sottoscritto **ATTESTA** che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ perché:
- X** dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, C. 4 d. Lgs. n. 267/2000)
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3 D. Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 29/07/2026.

La Segretaria Comunale
f.to (Dr.ssa Maria Rita VERGARI)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 03/08/2026.

La Segretaria Comunale
f.to (Dr.ssa Maria Rita VERGARI)